

RESPONSABILITA' si distingue in :

- CIVILE o per FATTO ILLECITO

ART. 2043 : " Qualunque fatto doloso o colposo, che ~~causa~~ ^{causa} ad altri un danno ingiusto obbliga colui ~~che~~ ^{che} ha commesso il fatto a risarcire il danno.

fatto **doloso** = quando l'atto viene compiuto con coscienza e volontà;

fatto colposo = quando l'atto viene compiuto per negligenza , imprudenza e imperizia;

Danno ingiusto = deve essere antiggiuridico ossia in contrasto con un dovere giuridico.

La colpevolezza è esclusa con esonero della responsabilità quando l'evento dannoso dipende da causa estranea (ad es. se la morte conseguente ad una iniezione è causata da una forma di anafilassi nel paziente) causa che tradizionalmente si riconosce nel caso fortuito o forza maggiore .